



Roma, 10 febbraio 2011

Caro Presidente,

voglio condividere con Te il raggiungimento di un traguardo importante per la CIPAG e che inciderà in modo significativo su tutti i nostri iscritti.

Come abbiamo anticipato nel corso dell'ultimo Comitato, a partire da quest'anno, grazie alla convenzione fra la CIPAG e l'Agenzia delle Entrate, sarà infatti possibile per i nostri colleghi **determinare i contributi alla Cassa all'interno del Modello Unico**, adempiendo così agli obblighi previdenziali con il solo adempimento fiscale.

Non sarà più necessario fare una seconda dichiarazione attraverso il Modello 17 ma ogni professionista potrà compilare **la nuova sezione per gli iscritti alla CIPAG inserita nel quadro RR**, dedicato ai contributi previdenziali, **del Modello Unico 2011**.

Questa innovazione non solo consentirà uno snellimento dei tempi ed una riduzione del rischio di sanzioni a causa di errori nella compilazione, attendibili con due dichiarazioni diverse, ma apporterà **tre importanti vantaggi** per gli iscritti che Ti voglio illustrare brevemente di seguito.

Il primo riguarda la **compensazione debiti-crediti** che, già utilizzata per i pagamenti con il Modello F24, si estenderà anche ai debiti contributivi verso CIPAG, che potranno essere compensati con eventuali crediti verso gli altri enti impositori (Iva, Irpef, etc).

Il secondo, non meno importante, prevede la **rateizzazione dei pagamenti possibile fino ad un massimo di sei rate rispetto alle due previste con il Modello 17**, acquisendo così le stesse modalità e scadenze di quelli fiscali.

Il terzo vantaggio è rappresentato dalla **riduzione al 4% del tasso annuo di interesse** per le rate rispetto al precedente 6%.

Tutti gli iscritti dovranno conoscere questa importante novità e i suoi vantaggi e proprio per questo riteniamo essenziale il Tuo apporto per contribuire alla veicolazione delle informazioni già fin da oggi.

Sarà inoltre nostra cura fornire a Te e a tutti gli iscritti un quadro maggiormente dettagliato nei prossimi mesi, attraverso una mirata campagna di comunicazione, per dare il necessario supporto informativo a tutti gli iscritti nel periodo di compilazione della Dichiarazione dei Redditi.

Nel ringraziarTi per l'attenzione e sperando nellaTua fattiva collaborazione,

Ti saluto cordialmente

Fausto Amadasi
Presidente CIPAG

Decreto Interministeriale per Unico/F24 pubblicato nella G.U. del 9 febbraio 2011

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

di concerto con

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto il capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, che prevede l'effettuazione di versamenti unitari, con eventuale compensazione, delle imposte, dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi di cui all'art. 17, comma 2, dello stesso decreto legislativo;

Visto l'art. 10, comma 1, del predetto decreto legislativo n. 241 del 1997, il quale prevede che i soggetti iscritti all'INPS per i propri contributi previdenziali, ad eccezione dei coltivatori diretti, e quelli iscritti agli enti e alle casse previdenziali individuati con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale, e all'INAIL devono determinare l'ammontare dei contributi e dei premi dovuti nella dichiarazione dei redditi;

Visto l'art. 28, comma 1, del predetto decreto legislativo n. 241 del 1997, il quale prevede che i versamenti unitari e la compensazione si applicano, a decorrere dal 1999, oltre che all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), all'Ente nazionale per la previdenza e l'assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS) e all'Istituto nazionale per la previdenza per i dirigenti di aziende industriali (INPDAI), anche agli enti e casse previdenziali individuati con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, che ha previsto la trasformazione di alcuni enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie, tra cui la Cassa nazionale previdenza e assistenza geometri, in persone giuridiche private;

Visto l'art. 1, comma 3, del decreto legislativo n. 509 del 1994, il quale ha stabilito che gli enti privatizzati continuano a svolgere le attività previdenziali e assistenziali in atto riconosciute a favore delle categorie di lavoratori e professionisti per le quali sono stati originariamente istituiti, ferma restando la obbligatorietà della iscrizione e della contribuzione;

Visto l'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con il quale è stato istituito il Ministero dell'economia e delle finanze e gli sono state trasferite le funzioni dei Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze;

Visto l'art. 45 del decreto legislativo n. 300 del 30 luglio 1999, che ha disposto l'istituzione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e la contestuale attribuzione allo stesso delle funzioni in precedenza svolte dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto l'art. 62, comma 2, del suddetto decreto legislativo 300 del 1999, in virtù del quale l'Agenzia delle entrate è competente a svolgere i servizi affidati alla sua gestione in base alla legge o ad apposite convenzioni stipulate con gli enti impositori;

Vista la delibera del 6 ottobre 2010, n. 152, con la quale il consiglio di amministrazione della Cassa italiana di previdenza ed assistenza dei geometri ha deliberato che le contribuzioni dovute

alla Cassa stessa sono determinate nella dichiarazione dei redditi e versate attraverso il sistema dei versamenti unitari, previsto dall'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;

Decreta:

1. I soggetti iscritti alla Cassa italiana previdenza e assistenza geometri determinano l'ammontare dei contributi dovuti nella dichiarazione dei redditi.

2. I versamenti unitari e la compensazione, previsti dal capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, si applicano anche alla Cassa italiana previdenza e assistenza geometri.

3. Le modalita' di trasmissione dei flussi informativi concernenti i dati relativi alla contribuzione dovuta e alle operazioni di riscossione, nonche' il relativo rimborso delle spese, ivi compreso quello per le operazioni di riscossione previste al comma 2, sono disciplinati con convenzione, stipulata tra l'Agenzia delle entrate e la Cassa italiana previdenza e assistenza geometri.

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 3 febbraio 2011

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Tremonti

Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Sacconi

UNICO

PERSONE FISICHE 2011

FASCICOLO 2 - PERIODO D'IMPOSTA 2010

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

FASCICOLO 1

Dati personali	Compilazione del frontespizio	Quadro RN	Calcolo dell'IRPEF
Familiari a carico		Quadro RV	Addizionale regionale e comunale all'IRPEF
Quadro RA	Redditi dei terreni	Quadro CR	Crediti d'imposta
Quadro RB	Redditi dei fabbricati	Quadro RX	Compensazioni e rimborsi
Quadro RC	Redditi di lavoro dipendente e assimilati	Quadro QR	Rimborso produttività 2008 e 2009
Quadro RP	Oneri e spese		

UNICO MINI versione semplificata del Modello UNICO Persone Fisiche, ideata per agevolare i contribuenti che si trovano nelle **situazioni meno complesse**

FASCICOLO 2

Quadro RH	Redditi di partecipazione in società di persone ed assimilate	Quadro RR	Contributi previdenziali
Quadro RL	Altri redditi	Modulo RW	Investimenti all'estero e/o trasferimenti da, per e sull'estero
Quadro RM	Redditi soggetti a tassazione separata e ad imposta sostitutiva	Quadro AC	Comunicazione dell'amministratore di condominio
Quadro RT	Plusvalenze di natura finanziaria	Persone fisiche non residenti	Guida alla compilazione del Modello UNICO 2011

FASCICOLO 3

ISTRUZIONI COMUNI AI QUADRI RE - RF - RG - RD - RS

Novità della disciplina del reddito d'impresa e di lavoro autonomo

Quadro RE	Lavoro autonomo derivante dall'esercizio di arti e professioni	Quadro RD	Allevamento di animali, produzione di vegetali ed altre attività agricole
Quadro EC	Prospetto per il riallineamento dei valori civili e fiscali	Quadro RS	Prospetti comuni ai quadri RA, RD, RE, RF, RG, CM e RH
Quadro RF	Impresa in contabilità ordinaria	Quadro RQ	Imposta sostitutiva di cui all'art. 8, comma 1, della L. n. 342/2000
Quadro RG	Impresa in regime di contabilità semplificata	Quadro RU	Crediti di imposta concessi a favore delle imprese
Quadro CM	Contribuenti minimi	Quadro FC	Redditi dei soggetti controllati residenti in Stati o territori con regime fiscale privilegiato
		Quadro CE	Credito di imposta per redditi prodotti all'estero

diverse basi imponibili, detta somma sarà rapportata a mese e moltiplicata per i mesi di ciascun periodo. Nell'esempio, il reddito da indicare nei righe RR5 e RR6 sarà pari, rispettivamente, a euro 30.715,00e ad euro 61.432,00.

Si evidenzia che in caso di attività che non si protrae per l'intero anno i contributi sono comunque dovuti entro il predetto massimale di euro 92,147,00.

Nel **rigo RR8** riportare il totale dei contributi dovuti e degli acconti versati indicati rispettivamente nelle colonne 6 e 7.

Nel **rigo RR9** riportare il credito da utilizzare in compensazione risultante dalla precedente dichiarazione. Tale dato è desumibile dal rigo RR12, colonna 4 del quadro RR del modello UNICO 2010 PF.

Nel **rigo RR10** riportare la parte del credito già indicato al rigo RR9 compensata con il Mod. F24.

Al fine di determinare i contributi a debito o a credito, effettuare la seguente operazione:

$$RR8 \text{ col. 6} - RR8 \text{ col. 7} - RR9 + RR10$$

- se il risultato di tale operazione è uguale o maggiore di zero, indicare il corrispondente importo nel **rigo RR11**;
- se invece, risulta inferiore a zero, indicare il corrispondente importo in valore assoluto (senza l'indicazione del segno meno) nella **colonna 1 del rigo RR12**.

Nella **colonna 2**, indicare l'eccedenza di versamento a saldo ossia l'importo eventualmente versato in eccedenza rispetto alla somma dovuta a saldo per la presente dichiarazione.

La somma degli importi delle colonne 1 e 2 deve essere ripartita tra le colonne 3 e/o 4 e pertanto riportare:

- a **colonna 3** il credito di cui si chiede a rimborso;
- a **colonna 4** il credito da utilizzare in compensazione con il mod. F24.

Si ricorda che per quanto concerne il rimborso dei contributi previdenziali a credito dovrà essere presentata anche specifica istanza all'INPS.

Qualora i righe previsti nella sezione II del quadro RR non fossero sufficienti per indicare tutti i periodi con diversa aliquota, il contribuente dovrà utilizzare un secondo modulo, compilando i righe da RR8 a RR12 solo nel primo quadro.

Per le modalità di calcolo degli acconti, vedere in APPENDICE, la voce "INPS - Modalità di calcolo degli acconti".

SEZIONE III - Contributi previdenziali dovuti dai soggetti iscritti alla Cassa italiana geometri (CIPAG)

Questa sezione va compilata dai geometri che esercitano in forma individuale la professione, ovvero che esercitano in forma associata o siano titolari di partecipazioni in società di capitali che esercitano l'attività ingegneristica che abbiano compilato il modello SI relativo alla quota di volume di affari di competenza del geometra.

Questa sezione deve essere compilata per determinare l'ammontare dei contributi previdenziali dovuti alla Cassa per la quota che eccede il contributo minimale dovuto alla medesima Cassa nelle forme da questa previste.

La base imponibile per il calcolo dei contributi previdenziali è costituita dal reddito professionale netto prodotto nell'anno 2010 ed imponibile ai fini IRPEF per il calcolo del contributo soggettivo e dal volume annuale d'affari ai fini IVA per il calcolo del contributo integrativo dovuto. Per l'anno 2010:

- il contributo soggettivo obbligatorio a carico di ogni iscritto alla Cassa dovuto è nella misura dell' 11 per cento del reddito professionale netto ai fini IRPEF sino ad euro 140.300,00 e del 3,5 per cento per il reddito eccedenti, al netto del contributo minimo accertato dalla Cassa;
- il contributo integrativo dovuto è nella misura del 4% del volume annuale d'affari ai fini dell'IVA depurato del 4% al netto del contributo minimo accertato dalla Cassa.

Il contributo soggettivo minimo portato in detrazione è quello dell'anno di dichiarazione mentre il contributo integrativo minimo (da portare in detrazione) è quello relativo all'anno antecedente.

Il contributo soggettivo obbligatorio è dovuto anche dai pensionati che godono di pensione a carico della Cassa e che proseguono nell'esercizio della professione e in tale ipotesi il contributo minimo obbligatorio è ridotto ad un terzo a partire dal primo gennaio dell'anno successivo alla data di decorrenza della pensione.

Per i geometri che iniziano la professione e che si iscrivono per la prima volta alla Cassa, i contributi soggettivo e minimo sono ridotti ad un quarto per i primi due anni di iscrizione ed alla metà per i successivi tre anni. Tale beneficio è riconosciuto fino al 31 dicembre dell'anno di compimento del trentesimo anno di età. Non sono invece tenuti al contributo integrativo minimo.

Nelle ipotesi di iscrizione o cancellazione nel corso dell'anno la contribuzione è proporzionalmente ridotta in relazione alle mensilità di effettiva iscrizione. Qualora nel corso del medesimo anno vi siano più periodi di iscrizione, la contribuzione è ininterrottamente dovuta.

Si riporta di seguito una tabella nella quale si riportano le aliquote del contributo soggettivo e del contributo integrativo, in relazione alle varie posizioni giuridiche che l'associato può ricoprire.

	CONTRIBUTO SOGGETTIVO		CONTRIBUTO INTEGRATIVO		
	Contributo dovuto		Minimo	Contributo dovuto	Minimo
Pos. Giur.	fino a 140.300	oltre 140.300			
IO	11%	3,5%	2250	3,8462%	800
P	11%	3,5%	(2250/3)=750	3,8462%	800
N1	(11/4) = 2,75%	(3,5/4) = 0,875%	(2250/4)=562,5	3,8462%	0
N2	(11/2) = 5,5%	(3,5/2) = 1,75%	(2250/2)=1125	3,8462%	0

Nel **rigo RR13** indicare la matricola del libero professionista.

Nel **rigo RR14** devono essere indicate le informazioni utili per il calcolo del contributo soggettivo.

In particolare, indicare nel:

- **campo 1** la posizione giuridica ricoperta dal singolo associato: IO (iscritto obbligatorio) P (pensionato) N1 (nuovi iscritti di età inferiore ai 30 anni che si trovano nel primo biennio di attività) N2 (nuovi iscritti di età inferiore ai 30 anni che si trovano nei successivi tre anni dopo il primo biennio);
- **campo 2** il numero dei mesi per i quali si è ricoperta la posizione giuridica di cui al campo 1;
- nei **campi da 3 a 8** le coppie di posizioni giuridiche e mesi qualora il soggetto iscritto alla Cassa abbia ricoperto nello stesso anno più posizioni giuridiche;
- nel **campo 9** la base imponibile sul quale calcolare il contributo soggettivo derivante dal quadro RE per il reddito professionale (rigo RE21 o RE23), quadro RH per i redditi da partecipazione (rigo RH15), quadro CM per i contribuenti minimi (rigo CM6) e quadro RL per gli utili di società o prestazioni occasionali (rigo RL1 e RL15);
- nel **campo 10** il contributo soggettivo dovuto deve essere calcolato in base alle aliquote previste in relazione alla posizione giuridica e ai mesi relativi;
- nel **campo 11** il contributo soggettivo minimo;
- nel **campo 12** il contributo soggettivo a debito dato dalla differenza tra campo 10 e campo 11.

Nel **rigo RR15** devono essere indicate le informazioni utili per il calcolo del contributo integrativo.

In particolare, indicare nel:

- **campo 1** la posizione giuridica ricoperta dal singolo associato: IO (iscritto obbligatorio) P (pensionato) N1 (nuovi iscritti di età inferiore ai 30 anni che si trovano nel primo biennio di attività) N2 (nuovi iscritti di età inferiore ai 30 anni che si trovano nei successivi tre anni dopo il primo biennio);
- **campo 2** il numero dei mesi per i quali è ricoperta la posizione giuridica di cui al campo 1;
- **campi da 3 a 8** le coppie di posizioni giuridiche e mesi qualora il soggetto iscritto alla Cassa abbia ricoperto nello stesso anno più posizioni giuridiche;
- **campo 9** il volume d'affari annuo corrispondente al quadro VE, rigo VE40 della dichiarazione IVA. Per i professionisti che esercitano in forma associata in questa colonna va indicata la quota di volume di affari proporzionale alla quota di partecipazione all'associazione professionale. I contribuenti soggetti al regime speciali dei minimi dovranno indicare il valore risultante dal quadro CM, rigo CM2;
- **campo 10** il riacdebito delle spese comuni eventualmente sostenute per la gestione dello studio professionale condiviso con altri iscritti;
- **campo 11** l'importo sul quale calcolare il contributo integrativo dato dalla differenza tra la colonna 9 e la colonna 10;
- **campo 12**, in assenza della compilazione del quadro CM, il contributo integrativo dovuto è dato dall'applicazione dell'aliquota del 4% al volume di affari depurato del 4%; in pratica il valore da indicare è dato dal risultato della seguente operazione: campo 11 x 3,8462%; in presenza della compilazione del quadro CM, il valore da indicare è dato dal risultato della seguente operazione: campo 11 * 4%;
- **campo 13** il contributo integrativo minimo;
- **campo 14** il contributo a debito dovuto dato dalla differenza tra campo 12 e campo 13.

2. MODULO RW – Investimenti all'estero e/o trasferimenti da, per e sull'estero

Il presente modulo deve essere compilato dai contribuenti fiscalmente residenti in Italia per indicare gli investimenti all'estero e le attività estere di natura finanziaria detenuti alla data del 31 dicembre 2010, nonché l'ammontare dei trasferimenti effettuati nel corso dell'anno di importo complessivo superiore a euro 10.000.

Si ricorda che gli obblighi di dichiarazione non sussistono, invece, per le attività affidate in gestione o in amministrazione alle banche, alle SIM, alle società fiduciarie, alla società Poste italiane e agli altri intermediari professionali a condizione che i redditi siano riscossi attraverso l'intervento di un intermediario residente.

Il modulo RW non deve, inoltre, essere compilato:

- a) dalle persone fisiche che prestano lavoro all'estero per lo Stato italiano, per una sua suddivisione politica o amministrativa o per un suo ente locale e le persone fisiche che lavorano all'estero presso organizzazioni internazionali cui aderisce l'Italia la cui residenza fiscale in Italia sia determinata, in deroga agli ordinari criteri previsti dal Testo Unico delle imposte sui redditi, in base ad accordi internazionali ratificati. Tale esonero si applica limitatamente al periodo di tempo in cui l'attività lavorativa è svolta all'estero;
- b) dai contribuenti residenti in Italia che prestano la propria attività lavorativa in via continuativa all'estero in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi con riferimento agli investimenti e alle attività estere di natura finanziaria detenute nel Paese in cui svolgono la propria attività lavorativa.

GLI INVESTIMENTI

Gli **investimenti** sono i beni patrimoniali collocati all'estero indipendentemente dalla effettiva produzione in Italia di redditi di fonte estera imponibili nel periodo d'imposta.



Queste attività vanno sempre indicate nella Sezione II del presente modulo in quando potenzialmente produttive di redditi di fonte estera imponibili in Italia.

A titolo esemplificativo, devono essere indicati nel modulo RW gli immobili situati all'estero o i diritti reali immobiliari o quote di essi (ad esempio, comproprietà o multiproprietà), gli oggetti preziosi e le opere d'arte che si trovano fuori del territorio dello Stato (compresi quelli custoditi in cassette di sicurezza), le imbarcazioni o le navi da diporto o altri beni mobili detenuti e/o iscritti nei pubblici registri esteri, nonché quelli che pur non essendo iscritti nei predetti registri avrebbero i requisiti per essere iscritti in Italia.

Devono essere indicati anche gli immobili ubicati in Italia posseduti per il tramite di un soggetto interposto residente all'estero.

Se le attività e gli investimenti sono detenuti all'estero in comunione, ciascuno dei soggetti interessati deve indicare la quota di propria competenza qualora l'esercizio dei diritti relativi all'intero bene richiede un analogo atto di disposizione da parte degli altri cointestatari.

CODICE FISCALE

REDDITI
QUADRO RR

Contributi previdenziali

Mod. N.

Sezione I

Contributi previdenziali dovuti da artigiani e commercianti (INPS)

MODELLO GRATUITO

CODICE AZIENDA I.N.P.S.		Attività particolari		Quote di partecipazione	
RR1					
DATI GENERALI DELLA SINGOLA POSIZIONE CONTRIBUTIVA					
Codice fiscale		Codice INPS		Reddito d'impresa (o perdita)	
				,00	
Periodo imposizione contributiva	Lavoratori privi di anzianità contributiva al 31/12/95	Tipo riduzione	Periodo riduzione		
dal al			dal al		
CONTRIBUTO SUL REDDITO MINIMALE					
Reddito minimale	Contributi IVS dovuti sul reddito minimale	Contributi maternità	Quote associativo e oneri accessori	Contributi versati sul minimale compresi quelli con scadenza successiva alla presentazione della dichiarazione	
,00	,00	,00	,00	,00	
Contributi compensati con crediti previdenziali senza esposizione nel mod. F24	Credito del precedente anno	Credito del precedente anno compensato nel Mod. F24	Contributo a debito sul reddito minimale	Contributo a credito sul reddito minimale	
,00	,00	,00	,00	,00	
Credito di cui si chiede il rimborso	Credito da utilizzare in compensazione				
,00	,00				
CONTRIBUTO SUL REDDITO CHE ECCEDE IL MINIMALE					
Reddito eccedente il minimale	Contributi IVS dovuti sul reddito che eccede il minimale	Contributi maternità (vedere istruzioni)	Contributi versati sul reddito che eccede il minimale	Contributi sul reddito eccedente il minimale con scadenza successiva alla presentazione della dichiarazione	
,00	,00	,00	,00	,00	
Contributi compensati con crediti previdenziali senza esposizione nel mod. F24	Credito del precedente anno	Credito del precedente anno compensato nel Mod. F24	Contributo a debito sul reddito che eccede il minimale	Contributo a credito sul reddito che eccede il minimale	
,00	,00	,00	,00	,00	
Eccedenza di versamento a saldo	Credito di cui si chiede il rimborso	Credito da utilizzare in compensazione			
,00	,00	,00			
RR2					
Totale credito		Eccedenza di versamento a saldo		Totale credito di cui si chiede il rimborso	
,00		,00		,00	
RR3					
Totale credito		Eccedenza di versamento a saldo		Totale credito di cui si chiede il rimborso	
,00		,00		,00	
RR4					
Totale credito		Eccedenza di versamento a saldo		Totale credito di cui si chiede il rimborso	
,00		,00		,00	
RR5					
Reddito imponibile	Periodo imponibile	Codice	Vedere istruzioni	Contributo dovuto	Acconti versati
,00				,00	,00
RR6					
,00					
RR7					
,00					
RR8					
Totali					
,00					
RR9					
Eccedenza di contributi derivante dalla precedente dichiarazione					
,00					
RR10					
Eccedenza di contributi derivante dalla precedente dichiarazione compensata nel modello F24					
,00					
RR11					
CONTRIBUTO A DEBITO					
,00					
RR12					
Totale credito		Eccedenza di versamento a saldo		Totale credito di cui si chiede il rimborso	
,00		,00		,00	
RR13					
CONTRIBUTO A CREDITO					
,00					
Sezione III					
Contributi previdenziali dovuti dai soggetti iscritti alla cassa italiana geometri (CIPAG)					
RR13					
Matricola					
CONTRIBUTO SOGGETTIVO					
Posizione giuridica	Mesi	Posizione giuridica	Mesi	Posizione giuridica	Mesi
1	2	3	4	5	6
Base imponibile		Contributo dovuto		Contributo minimo	
,00		,00		,00	
RR14					
CONTRIBUTO INTEGRATIVO					
Posizione giuridica	Mesi	Posizione giuridica	Mesi	Posizione giuridica	Mesi
1	2	3	4	5	6
Volume d'affari ai fini IVA		Riaddebito spese comuni		Base imponibile	
,00		,00		,00	
Contributo dovuto		Contributo minimo		Contributo a debito	
,00		,00		,00	